



**COMUNE DI PULSANO**  
Provincia di Taranto

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N°. 9 del 25/01/2018**

**Oggetto:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 4 MAGGIO 2009.(TOSAP)

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 18:15 presso Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria – 1<sup>a</sup> convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del DOTT. FRANCESCO MARRA e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA CALIA

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 13 consiglieri comunali ed assenti n. 4.

In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

N.O.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	AVV. GIUSEPPE ECCLESIA	X	
2	SERGIO ANNESE	X	
3	DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI	X	
4	ING. FRANCESCO LUPOLI		X
5	DOTT. LUIGI LATERZA	X	
6	ALESSANDRA D'ALFONSO	X	
7	FRANCESCO DOTT. MARRA	X	
8	MARIKA MANDORINO	X	
9	ROSA TAGLIENTE	X	
10	GIOVANNI SMIRAGLIA	X	
11	AVV. GABRIELLA LANZA	X	
12	ANTONELLA LIPPOLIS	X	
13	EMILIANO D'AMATO		X
14	DOTT. PIETRO BORRACCINO	X	
15	DOTT.SSA MARIA CRISTINA TOMAI PITINCA	X	
16	ANGELO DI LENA	X	
17	ANNA GIOVANNA SALAMIDA	X	

### **Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 19/01/2018

**Responsabile del Servizio**  
DOTT. STEFANO LANZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 19/01/2018

**Responsabile del Servizio Finanziario**  
Dott.STEFANO LANZA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

**VISTI** gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

**PRESO ATTO** dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

**RICHIAMATE** le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste nel D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, che interessano anche gli Enti Locali;

**RICHIAMATO** il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 25 del 4 maggio 2009;

**RITENUTO** opportuno integrare e modificare il suddetto regolamento relativamente agli artt. 29, 31 e 32 i quali recitano:

### **Art. 29 Esenzione dalla tassa**

.....omissis.....

### **Art. 31 Sanzioni - commi 1, 2, 3 e 5**

**Comma 1:** Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;

**Comma 2:** Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23;

**Comma 3:** Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a  $\frac{1}{4}$  se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione;

**Comma 5:** Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi del tasso di interesse legale vigente da calcolarsi a giorni.

### **Art. 32 - Versamento della tassa**

Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di marzo.

In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.1995 n. 95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n. 549/1995, la tassa non è dovuta qualora

l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 10,33.

**Ritenuto** opportuno integrare e modificare il suddetto regolamento sulla base del seguente testo:

#### **Art. 29 Esenzione dalla tassa**

**8.** Sono esonerate le organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS)

#### **Art. 31 Sanzioni – interessi - commi 1, 2, 3 e 5**

**Comma 1:** Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;

**Comma 2:** Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23;

**Comma 3:** Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo ai sensi del D.Lgs. n. 473/1997 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione;

**Comma 5:** Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi come da Regolamento delle Entrate.

#### **Art. 32 – Versamento della tassa**

Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.1995 n. 95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n. 549/1995, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 5,00.

**PRESO ATTO** del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

**RAVVISATO** il successivo comma 8 dell'art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 – che sostituisce il comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio e, anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018/2019 è stato differito al 28/02/2018;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs 267/2000;

**SENTITI** gli interventi succedutisi sull'argomento di cui all'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** dell'entrata in aula del consigliere Lupoli e dell'uscita del consigliere Tomai Pitinca (pres. 15);

**CON VOTI:** favorevoli n. 14 – contrari n. 1 (Di Lena) ed astenuti n. 0, resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

## **DELIBERA**

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

**Di modificare** il “Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come di seguito indicato:

### **Art. 29 Esenzione dalla tassa**

**8.** Sono esonerate le organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS)

### **Art. 31 Sanzioni – interessi - commi 1, 2, 3 e 5**

**Comma 1:** Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;

**Comma 2:** Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23;

**Comma 3:** Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo ai sensi del D.Lgs. n. 473/1997 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione;

**Comma 5:** Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi come da Regolamento delle Entrate.

### **Art. 32 – Versamento della tassa**

Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.1995 n. 95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n. 549/1995, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 5,00.

**Dare atto** che, in forza del combinato disposto dell'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446/1997, e del successivo art. 27, 8° comma, della L. N. 448/01 – modificante l'art. 53, 16° comma, della L. n. 388/00 -, dell'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006, le presenti modifiche contenute nel Regolamento di cui al precedente punto 1) trovano applicazione a decorrere dalla data del 01.01.2018;

**Di stabilire** la trasmissione telematica del presente regolamento, ai sensi della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, al Portale del federalismo fiscale;

**Dare atto** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;

**Di dichiarare**, a seguito di votazione separata avente il seguente esito:  
favorevoli n. 14 e contrari n. 1 (Di Lena), resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

I lavori terminano alle ore 20.30.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to DOTT. FRANCESCO MARRA

Il Segretario Generale

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

### **ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio informatico di questo comune sul sito istituzionale [www.comune.pulsano.ta.it](http://www.comune.pulsano.ta.it) per 15 giorni consecutivi (N. 216 Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, li 08/02/2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

La presente delibera è stata pubblicata il 08/02/2018 per rimanervi giorni 15 consecutivi

È divenuta esecutiva il 25/01/2018

perché dichiara immediatamente eseguibile

per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Li 08/02/2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

<b>Verbale nr. 1 del 20/01/2018</b>	<b>OGGETTO:</b> Parere sulla proposta nr. 2 di deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 4 maggio 2009. (TOSAP)
---	--

Il Revisore dei Conti dott. Antonio Benegiamo nominato con delibera nr. 31 del 30/05/2016,

Vista

- la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, del 19/01/2018, con la quale si chiede di esprimere il parere in merito alla proposta 2 di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 4 maggio 2009. (TOSAP)";
- l'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che l'Organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali,

Esaminata


- la proposta di delibera di Consiglio Comunale summenzionata;

Richiamato

- il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 25 del 4 maggio 2009;

considerato

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione



delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

- Che la legge n. 212 del 27/07/2000 reca disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- che l'art. 149 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) ha introdotto i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali;

Preso atto

- che si è ritenuto opportuno modificare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera nr. 25 del 04/05/2009, relativamente agli artt. 29, 31 e 32;

Rilevato

- che le modifiche che si intendono apportare al regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non contrastano con il quadro normativo vigente;

Visti

I pareri positivi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di delibera di Consiglio Comunale;


***Esprime***

ai sensi dell'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il proprio **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto inerente le modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera nr. 25 del 04/05/2009.

Pulsano, 20/01/2018

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Antonio Benegiamo



**COMUNE DI PULSANO**  
*(Provincia di Taranto)*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**



## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE</b>	
<i>Art. 1</i>	<i>Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Denuncia occupazioni permanenti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Rinnovo della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Decadenza della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Revoca della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Obblighi del concessionario</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Costruzione gallerie sotterranee</i>	<i>Pag. 7</i>
<b>Capo Secondo</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA</b>	
<i>Art. 12</i>	<i>Classificazione del comune</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Suddivisione del territorio in categorie</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Tariffe</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Durata dell'occupazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Criterio di applicazione della tassa</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Misura dello spazio occupato</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Passi carrabili e accessi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Autovettura per trasporto pubblico o privato</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Distributori di carburante</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Maggiorazione della tassa</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Riduzioni della tassa permanente</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Passi carrai – affrancazione della tassa</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Riduzioni della tassa temporanea</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Esenzioni dalla tassa</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Esclusioni dalla tassa</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Versamento della tassa</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 16</i>

<i>Art. 34</i>	<i>Ruoli coattivi</i>	<i>Pag. 16</i>
<b>Capo Terzo</b>	<b>PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE</b>	
<i>Art. 35</i>	<i>Pubblicità</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 17</i>
<b>Allegato A</b>	<b>Categorie Vie - Elenco</b>	<i>Pag. 18</i>

## **CAPO PRIMO**

### **Disposizioni generali amministrative**

#### **Art. 1**

#### **Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione**

È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.

Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

#### **Art. 2**

#### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro giorni 30 (trenta) dalla domanda, richiederà documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 (trenta) giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

### **Art. 3**

#### **Denuncia occupazioni permanenti**

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

### **Art. 4**

#### **Concessione e/o autorizzazione**

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

La competente autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro 30 (trenta) giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

## **Art. 5** **Occupazioni d'urgenza**

Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.

In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dare immediata, e comunque non oltre le 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale, via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
- c) presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.

L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.

## **Art. 6** **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

## **Art. 7**

### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

## **Art. 8**

### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

## **Art. 9**

### **Obblighi del concessionario**

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che alle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

## **Art. 10**

### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonchè degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

## **Art. 11**

### **Costruzione gallerie sotterranee**

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art 47 del decreto legislativo n.507/93, impone un contributo pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

# CAPO SECONDO

## Disposizioni generali di natura tributaria

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e del Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993.

### **Art. 12**

#### **Classificazione del Comune**

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, il Comune di PULSANO, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe

### **Art. 13**

#### **Suddivisione del territorio in categorie**

In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio del Comune di Pulsano si suddivide in n. 2 (due) categorie, come da elenco "A" allegato, facente parte integrante del presente Regolamento.

### **Art. 14**

#### **Tariffe**

Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n.507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento;

Ai sensi del comma 2 lettera c, dell'art. 45, così come modificato dal comma 61 art. 3 della legge 549/95, le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a €. 0,077 al metro quadrato e per giorno, comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonchè per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

## **Art. 15**

### **Soggetti passivi**

Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Ai sensi dell'art. 38 comma 4 sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

## **Art. 16**

### **Durata dell'occupazione**

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **Art. 17**

### **Criterio di applicazione della tassa**

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 (due) categorie di cui all'art. 13 ed all'elenco "A", allegato al presente regolamento di cui forma parte integrante.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffe deliberate dalla Giunta, in ordine alle varie categorie ed alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

## **Art. 18**

### **Misura dello spazio occupato**

La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.

L'area di riferimento è quella del fabbricato o isolato interessato da una o più occupazioni dello stesso soggetto passivo della tassa.

Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

### **Art. 19**

#### **Passi carrabili e accessi**

La superficie dei passi carrabili di cui al comma 5 dell'articolo 44 e quella degli accessi di cui al comma 8 dello stesso articolo, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

### **Art. 20**

#### **Autovetture per trasporto pubblico o privato**

Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del Dlgs. 507/93 e del comma 63 - lettera "b" - dell'art. 3 della legge 549/95, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.

Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.

### **Art. 21**

#### **Distributori di carburante**

La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 17 del presente regolamento.

#### **Art. 22**

##### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale.

#### **Art. 23**

##### **Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento**

Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

La tassa, con i criteri e le misure dello spazio occupato di cui ai precedenti artt. 18 e 19, si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

1. fino a 12 ore - riduzione 50 per cento della tariffa base;
2. oltre le 12 ore e fino a 24 ore - tariffa intera -

Per le occupazioni temporanee si applica:

1. fino a 14 giorni tariffa intera;
2. oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione;
3. oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

#### **Art. 24**

##### **Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio**

La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfetariamente in €. 0,774 per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

#### **Art. 25**

##### **Maggiorazioni della tassa**

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni,

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 20 per cento.

## **Art. 26**

### **Riduzioni della tassa permanente**

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell' art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
3. Ai sensi dell'art 44 comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
4. Ai sensi dell'art. 44 comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
5. Ai sensi dell'art. 44 comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art.20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Ai sensi dell'art. 44 comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo comma dell'art. 28 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento;
7. Ai sensi dell'art. 44 comma 9, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Ai sensi dell'art. 44 comma 10, per i passi carrai di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 50 per cento.

## **Art. 27**

### **Passi carrai- affrancazione dalla tassa**

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

## **Art. 28**

### **Riduzioni tassa temporanea**

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 50 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
4. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. La tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 30 per cento per tutte le categorie di cui all'ultimo comma del precedente articolo 15 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50 per cento.
8. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

## **Art. 29**

### **Esenzione dalla tassa**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:

1. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Provincie, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
5. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
6. Le occupazioni di aree cimiteriali.
7. Gli accessi carrabili o le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.
8. Sono esonerate le organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS).

Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

## **Art. 30**

### **Esclusione dalla tassa**

Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricadenti all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.

Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione,

eccettuato il caso di cumulabilità di superficie di cui all'articolo 18, delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi"

Ai sensi dell'art. 3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone di concessione.

### **Art. 31 Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo ai sensi del D.Lgs. n. 473/1997 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione
4. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi come da Regolamento delle Entrate.

### **Art. 32 Versamento della tassa**

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.95 n.95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93.

Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n.549/95, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 5,00.

### **Art. 33**

#### **Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune/la provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

### **Art. 34**

#### **Ruoli coattivi**

La riscossione coattiva della tassa viene effettuata secondo le modalità previste dal DPR 602/73 tramite il concessionario del servizio riscossioni oppure in proprio dall'Ente secondo le modalità stabilite dal R.D.n. 639/1910.

# **CAPO TERZO**

## **Pubblicità – Entrata in vigore**

---

### **Art. 35**

#### **Pubblicità**

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Comunali.

### **Art. 36**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.-

## ALLEGATO "A"

Specificare l'elenco delle vie e la relativa categoria che si intende attribuite

N.	ELENCO DELLE VIE	CATEGORIA ATTRIBUITA
1	Piazza Castello	PRIMA
2	Via Purgatorio	PRIMA
3	Via Molini Vecchi	PRIMA
4	Via Conte di Torino	PRIMA
5	Via Torrione	PRIMA
6	Via Li Conti	PRIMA
7	Largo Oratorio	PRIMA
8	Via Chiesa	PRIMA
9	Piazza Garibaldi	PRIMA
10	Via Lunga degli Aborigeni	PRIMA
11	Via Gorizia	PRIMA
12	Vico Marotta	PRIMA
13	Piazza Luigi Amati	PRIMA
14	Via Luigi Amati	PRIMA
15	Via Giannone	PRIMA
16	Via San Francesco fino a Via Dante	PRIMA
17	Piazza Limongelli	PRIMA
18	Via Dante fino a Via Monti	PRIMA
19	Via Roma	PRIMA
20	Via XX Settembre	PRIMA
21	Via Luigi di Savoia	PRIMA
22	Via Umberto I	PRIMA
23	Via Costantinopoli	PRIMA
24	Via Vittorio Veneto	PRIMA
25	Via Bari	PRIMA
26	Via C.G. Viola	PRIMA
27	Via Taranto	PRIMA
28	Via Siciliani	PRIMA
29	Via Degli Orti	PRIMA
30	Via Lippolis	PRIMA
31	Via Vittorio Emanuele	PRIMA
32	Via Trieste fino a Via G. Convento	PRIMA
33	Via Muscettola	PRIMA
34	Via Nazario Sauro	PRIMA
35	Via Piave	PRIMA
36	Via Villanova fino a Via G. Convento	PRIMA
37	Via Lupara fino a Via Mazzini	PRIMA

38	Via Luogovivo	PRIMA
39	Via Casalini	PRIMA
40	Via Basento	PRIMA
41	Via Cornola fino a Canale Trigna	PRIMA
42	Via Canale Trigna	PRIMA
43	Litoranea Salentina	PRIMA
44	Tutte le restanti strade, spazi ed aree pubbliche del centro urbano e della zona mare.	SECONDA

**Presidente MARRA**

Punto n. 9: *“Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 4 maggio 2009 (TOSAP)”*.

La parola all'Assessore Laterza.

**Assessore LATERZA**

Ci troviamo ad approvare questa delibera, che io propongo al Consiglio Comunale, che prevede delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le modifiche sono non molte, però sono importanti. In particolare ritengo importante la modifica che stiamo sottoponendo all'attenzione del Consiglio che riguarda l'articolo 29, che ha come oggetto “esenzioni della tassa”, dove abbiamo aggiunto il n. 8: “Sono esonerate le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, quindi le ONLUS. Quindi quando c'è una attività svolta da una ONLUS, che nella propria attività occupa il suolo pubblico, c'è l'esenzione per Regolamento.

Questa era una situazione annosa che si portava avanti da un po' di tempo, perché c'era la volontà da parte dell'Amministrazione, di tutti che non far pagare la TOSAP, però il Regolamento non lo prevedeva, quindi abbiamo dato in questa maniera la possibilità di essere anche supportati dall'aspetto della regolamentazione.

Poi, l'altra modifica riguarda l'articolo 31, e in particolare il comma 3 che dice: “Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotti ad un terzo ai sensi del D.Lgs. n. 473/1997 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa se dovuta e della sanzione”. E al comma n. 5: “Sulle somme dovute a titolo di tassa, si applicano gli interessi come da Regolamento delle entrate”. Abbiamo voluto specificare. Il Regolamento stesso delle entrate prevede che gli interessi siano quelli vigenti per Legge.

Quindi abbiamo poi una variazione che riguarda l'articolo 32, dove viene a cambiare il mese, dove dice: “Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio”. Invece prima prevedeva marzo. Anche questo viene fatto per adeguarci a quello che prevede la Legge. E poi, ai sensi dell'articolo 3 comma 63, lett. e) della Legge 549/95: La tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima... per ogni singolo contribuente non sia superiore a 5 euro”, prima era invece 10 euro. Queste sono le variazioni che proponiamo al Consiglio circa il Regolamento della TOSAP.

**Presidente MARRA**

Grazie, Assessore Laterza.  
Consigliere Di Lena: prego.

**Consigliere DI LENA**

“Lo spirito degli emendamenti che proporrò questa sera - quindi farò altre proposte

su questi punti - è bene ribadirlo, è quello di voler cominciare un percorso più condiviso possibile per mettere ordine nella concessione delle occupazioni temporanee del suolo pubblico, percorso che mi pare ovvio debba vedere il coinvolgimento di tutti quanti: Amministratori, Commissione competente, tecnici e soprattutto i commercianti.

In questo momento di crisi economica sarebbe bene ricordare il comportamento valoroso, quasi eroico di tutti quei commercianti che, superando mille difficoltà, continuano ogni mattina ad alzare la serranda del proprio negozio. Riconoscendo il servizio, soprattutto in termini di arricchimento dell'offerta ai turisti che questi commercianti portano avanti, sarebbe bene rivedere al ribasso le tariffe per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, almeno per certe categorie di commercianti.

Nello specifico, nell'articolo 31 comma 3 state aumentando, ovviamente per questioni di cassa, le sanzioni: i motivi sono collegati al mancato pagamento dell'imposta, portandola da un quarto ad un terzo". Quindi questo è il quadro della situazione di quello che state combinando questa sera. Purtroppo non avrei voluto che si tartassassero i commercianti perché in questo momento di crisi, li state inginocchiando, già il Governo Centrale inginocchia e purtroppo non volevo che voi andavate nella stessa lunghezza d'onda del Governo, ma invece purtroppo voi del Governo di centrodestra state andando nella stessa lunghezza d'onda del Governo Centrale. "Non si capisce il motivo per il quale sia stato eliminato il comma 4 dell'articolo 31, ovvero non è chiaro il motivo per il quale il contribuente non possa ravvedersi autonomamente, versando - come era prima - solo il 30% della sanzione, quindi o questo è un mero refuso derivante dall'attività di un copia e incolla o si vuole giocoforza impedire al contribuente di sanare in maniera non onerosa la propria posizione".

Quindi in merito credo che si possa già fare un primo emendamento o reintrodurre quale comma 4.

**Assessore LATERZA**

Di quale articolo?

**Consigliere DI LENA**

Sto parlando dell'articolo 31 comma 3.

**Assessore LATERZA**

E il 4?

**Consigliere DI LENA**

Il comma 4 è stato eliminato.

**Assessore LATERZA**

No. Perché è stato eliminato? Non è stato modificato, ma non è stato eliminato. Io ho citato solo quelli che abbiamo modificato.

**Consigliere DI LENA**

Nel Regolamento di prima praticamente c'era il comma 4.

**Assessore LATERZA**

E c'è ancora, non è morto.

**Consigliere DI LENA**

“...quindi si può procedere comunque a comunicazioni preventive personali ai vari soggetti colpiti dall'imposta, al fine di impedire a questi ultimi di essere colpiti ingiustamente da una variazione per chi, per ovvi motivi, già conosciamo riconducibili al Bilancio non proprio esoso”.

Attendo fra l'altro da un annetto un accesso dei debiti residui non datati, perché purtroppo ho fatto un accesso agli atti e ancora non so la situazione del debito residuo. Purtroppo, mi sarei aspettato anche dalla maggioranza che avesse dato degli strumenti idonei per velocizzare il processo di accesso agli atti per i Consiglieri Comunali di minoranza quando chiedono degli atti, perché è da un anno che sto sbattendo per avere i debiti residui al 31.12.2017 ma ancora non mi vengono forniti, perché il dirigente non me li può dare perché, giustamente, ha difficoltà...

**Presidente MARRA**

Se è 31.12.2017...

**Consigliere DI LENA**

No, no, non ha le apparecchiature informatiche. Al 31.12.2016.

“E in più prendiamo atto che, comunque, per le variazioni in materia di Bilanci, il Comune deve adeguarsi alle norme legislative, anticipando dunque al 31 gennaio, a differenza di prima che era a marzo.

Quindi prendiamo atto che vi siete adeguati alla legislazione nazionale. Le criticità finanziarie non sono riconducibili solo all'Ente Comunale, ma anche alle tante famiglie pulsanesi. Per questo l'erogazione della TOSAP al fine di rendere tutti uguali deve essere prevista anche per i soggetti che non versano importo superiore a 258 euro, bensì anche per coloro la cui imposta sia superiore. Per questo motivo – questo è un altro emendamento che proporrò stasera - si consiglia di collegare anche questa tassa ad un indicatore economico quale quello dell'ISEE, prevedendo per coloro che presentato un valore ISEE pari a 3.000 euro una rateazione del dovuto”. E' riferito all'articolo 32 quello che ho letto adesso, il secondo emendamento è riferito all'articolo 32 che non ha commi, questo è semplice, è l'articolo 32.

Quindi ci sono una serie di operazioni che sono state compiute attraverso questo aggiornamento e modifiche di Regolamenti che, praticamente, anziché aiutare i cittadini, aiutano solo - purtroppo - il Palazzo. Quindi chiedo...

**Presidente MARRA**

Angelo, si parla di sanzione quando il cittadino non paga, chi usufruisce del servizio.

**Consigliere DI LENA**

Se ti leggi bene l'articolo 32, puoi capire benissimo quello che io sto dicendo. Adesso, se vuoi, te lo posso rispiegare.

**Presidente MARRA**

Grazie!

**Consigliere DI LENA**

State facendo delle modifiche, ovviamente. Se volete, vi posso riproporre gli emendamenti e li possiamo analizzare insieme. L'emendamento è questo qui!

**Presidente MARRA**

Consigliere, è un po' difficile proporre degli emendamenti, ma soprattutto discuterli e votarli perché su quest'atto si è espresso il Revisore, quindi è chiaro che sarebbe un problema poi andarlo ad emendare. Sarebbe un problema. Comunque c'è il parere tecnico del responsabile.

**Consigliere DI LENA**

Allora, io stasera...

**Assessore LATERZA**

Angelo, posso rispondere e poi magari vedi se è il caso...?

Dell'articolo 31, fermo restando che il comma 4 è rimasto tale e quale, quindi non è oggetto di revisione, circa il comma 3 il passaggio: "Sono ridotte ad un terzo ai sensi" invece che "a un quarto", è non perché lo abbiamo voluto noi, ma perché nel frattempo è intervenuta una Legge dello Stato che prevede non solo per la TOSAP, ma anche per le altre tasse: "Se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene l'adesione", quindi - voglio dire - c'è un soggetto che non ha pagato la TOSAP che chiede l'adesione al pagamento della tassa, dopo aver fatto ricorso alla Commissione Tributaria, per Legge intervenuta successivamente alla Legge 473/97, non è più ridotta ad un quarto ma deve essere ridotta ad un terzo. Quindi noi stiamo adeguando il Regolamento alla Legge, non è una nostra volontà politica quella di passare da un quarto ad un terzo.

Circa il discorso dell'ultimo emendamento che tu vorresti proporre, il discorso è che stiamo parlando non di esenzione - come hai detto tu prima - ma stiamo parlando della possibilità di rateizzare una tassa, nella fattispecie la TOSAP, in quattro mensilità senza interessi, se la stessa è superiore a 258 euro. Quindi stiamo venendo ulteriormente incontro a chi paga la TOSAP. Che c'entra l'ISEE su una cosa del genere?

Mica stiamo parlando di tasse della casa o... stiamo parlando di un imprenditore che usa il suolo pubblico, che se la TOSAP è di una certa rilevanza proprio per venire incontro a quelle che sono le difficoltà di chi intraprendere ed è superiore a 258 euro, la

stessa può essere divisa in quattro rate senza interessi. Quindi questo è!

Poi, invece, ciò che si riferisce al comma 4, quello è rimasto, non lo abbiamo assolutamente cancellato, è rimasto tale, non è stato citato solamente perché non prevedeva nessuna modifica e recita: "Per l'omesso o ritardato versamento della tassa, si applica la sanzione del 30%". Non l'abbiamo aumentata, quello è rimasto tale.

**Consigliere DI LENA**

Un attimo solo che devo vedere...

**Presidente MARRA**

Consigliere, andiamo avanti con i lavori del Consiglio e vediamo se ci sono altri interventi. Ci sono altri interventi?

Consigliera Tomai Pitinca.

**Consigliere TOMAI PITINCA**

Buonasera. Io volevo fare qualche domanda perché so che non c'è stata Commissione, quindi approfitto per chiedere innanzitutto di ricordare perché in questo momento a memoria non riesco a ricordare qual è la tariffa standard della TOSAP, che abbiamo aggiornato di recente etc.. Lo stavo cercando però non l'ho trovato e faccio questa domanda che poi... non credo che sia qui, perché siccome ogni anno l'aggiorniamo o comunque la confermiamo, fa parte di uno schema alternativo. Ok, se non ce l'abbiamo, non fa nulla.

**Assessore LATERZA (fuori microfono)**

Non stiamo parlando di tariffe.

**Consigliere TOMAI PITINCA**

Sì, però la domanda sulla tariffa mi era utile perché, analizzando e leggendo tutto il Regolamento e notando che c'era una peculiarità, ci sono una serie di modifiche che riguardano pagamenti sia in relazione ai frazionamenti sia in relazione anche alle scadenze, che sono finalizzate ad adeguare questo Regolamento al Regolamento finanziario. E poi invece c'è la modifica che riguarda le Onlus: mi aveva incuriosito questa modifica, considerato che all'interno dello stesso Regolamento ci sono già delle riduzioni importanti che riguardano le manifestazioni che in genere...

**Assessore LATERZA**

Patrocinate.

**Consigliere TOMAI PITINCA**

Non patrocinate, qui dice all'articolo 28: "Per le occupazioni realizzate in

occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%".

**Assessore LATERZA**

Non sono organizzate dalle Onlus, le Onlus sono un'altra cosa.

**Consigliere TOMAI PITINCA**

Ok! Quindi che cosa intende lei per "manifestazioni organizzate dalle Onlus"? Perché siccome fanno occupazione del suolo politico e in una di queste tre categorie possono rientrare, cioè culturali... sto chiedendo proprio per questo: per capire come mai...

**Assessore LATERZA (fuori microfono)**

Non tutte le associazioni sono Onlus, anzi non sono molte le Onlus.

**Consigliere TOMAI PITINCA**

Esatto! È proprio per questo che mi veniva da chiedere: come mai è stato fatto – diciamo – un riferimento specifico alla Onlus?

**Assessore LATERZA (fuori microfono)**

La Onlus, come dice il termine stesso, è una organizzazione non lucrativa, per cui l'utilizzo del suolo pubblico non è finalizzato a guadagnarci qualcosa. Generalmente la TOSAP è rivolta a chi utilizza il suolo pubblico facendo impresa, poi c'è chi fa attività sportiva e magari...

**Consigliere TOMAI PITINCA**

Oppure attività culturali.

**Assessore LATERZA**

...oppure attività culturali: possono essere delle associazioni che hanno il loro statuto, hanno la loro organizzazione che non sono delle Onlus, comunque hanno un valore sociale: in quel caso c'è un abbattimento notevolissimo della TOSAP.

**Consigliere TOMAI PITINCA**

Perché non equiparare entrambe, nel senso che sul nostro territorio...

**Assessore LATERZA**

Quello è un altro tipo di discorso rispetto a quello che stiamo facendo.

**Consigliere TOMAI PITINCA**

Ho fatto la domanda proprio perché dovevo capire qual era la decisione politica, cioè il motivo per il quale avevate scelto di inserire nello specifico le associazioni Onlus e invece non avevate pensato di...

*(L'Assessore Laterza interviene fuori microfono)*

Quindi il discorso solo del guadagno e non abbiamo considerato che, comunque, sul nostro territorio c'è un gruppo importante di associazioni che comunque fanno attività però allo stesso modo non ci guadagnano. Cioè abbiamo creato... potevamo scegliere un'altra modalità...

**Assessore LATERZA (fuori microfono)**

Saranno Onlus sicuramente.

**Consigliere TOMAI PITINCA**

Non sono tutte Onlus.

**Consigliere BORRACCINO (fuori microfono)**

Ci sono associazioni non riconosciute che non possono fare attività economiche, associazioni riconosciute che è complicatissimo avere un riconoscimento, ma anche queste non possono fare attività economiche; le APS, che sono associazioni di promozione sociale, che non possono fare attività economica e le Onlus. Nessuna di queste quattro può fare attività economica.

**Consigliere TOMAI PITINCA**

Cioè ce ne sono molte di specificazioni che hanno questa caratteristica.

**Consigliere BORRACCINO (fuori microfono)**

In verità le associazioni non riconosciute possono fare una attività economica pari al 20% del monte delle loro attività, ma non c'è dividendo per i soci, i soci non ci guadagnano niente. L'associazione può dire: "Ho guadagnato 1.000 euro che posso investire sulle attività sociali", in verità.

**Consigliere TOMAI PITINCA**

La motivazione era appunto quella, cioè dire che essendo così specifici nel Regolamento e inserendo le Onlus, lasciamo fuori comunque anche un'altra tipologia di associazioni che hanno fundamentalmente le stesse caratteristiche. Quindi la mia idea, la mia proposta, anche perché non c'è stata Commissione...

**Assessore LATERZA (fuori microfono)**

La Commissione è andata deserta, è stata convocata regolarmente.

**Consigliere TOMAI PITINCA**

È andata deserta, lo so, lo so. Attenzione, non ho detto: "Per colpa vostra, non avete fatto la Commissione, etc.". Non c'è stata perché non ci stavano tutti coloro che erano...

*(Interventi fuori microfono)*

Non è in discussione la procedura formale, ma quella sostanziale.

Detto questo, io chiederei di modificare quella parte che riguarda le ONLUS o inserendo – diciamo - una definizione più ampia oppure, considerato che noi abbiamo un minimo che viene riferito come pagamento in tutto il Regolamento, che è di 0,07 centesimi che, per 100 metri quadri - Anna aiutami nell'equivalenza - è 7,7 euro, quindi non è una cifra clamorosa, quindi potremmo o sfruttare il minimo oppure inserire una definizione più ampia che permetta, all'interno di questa definizione, di inserire tutte quelle tipologie che sono simili alle Onlus, considerato che comunque il Comune e l'Amministrazione Comunale in questi anni ha cercato di bypassare questo con il patrocinio e se consideriamo anche che, se fissassimo un limite minimo, questo ci aiuterebbe anche a venire incontro a quelle che sono le richieste della Corte dei Conti che spesso ci dice che i beni comunali non sono gestiti bene. Quindi potremmo unire l'utile al dilettevole.

Comunque il mio intervento era a sottolineare il fatto che inserire la definizione Onlus lascia fuori comunque anche altre categorie che hanno una organizzazione economica abbastanza simile, cioè che non fanno impresa e non ci fanno guadagno. Quindi se riusciamo a trovare una soluzione, sarebbe meglio. Grazie.

*Interventi fuori microfono.*

**Presidente MARRA**

Ci sono altri interventi?

**Assessore LATERZA**

Il fatto di aver scelto le Onlus, non è che è stata una scelta capotica, ma perché ha lo

Statuto idoneo a poter rientrare negli esenti completi. È un discorso che ho già fatto con... perché la problematica me la sono posta anche io nel momento in cui abbiamo fatto la variazione.

Per cui, pur comprendendo quelle che sono le motivazioni e pur condividendole, il dottor Lanza nella discussione delle modifiche ha ritenuto di dover limitare solamente alle Onlus.

Adesso, fermo restando... possiamo approfondire, anche perché effettivamente si tratta poi di formalismi giuridici per cui molte volte si tratta di associazioni che sono come se fossero Onlus, possiamo approfondire nuovamente, però avendo questa delibera ricevuto il parere da parte del Revisore ed essendo nata così, io oggettivamente non vorrei inficiare l'intera modifica al Regolamento che ha delle cose importanti all'interno e mi prendo personalmente il compito di parlarne con il responsabile del servizio e valutare se la dicitura "Onlus" può essere associata anche ad altri tipi di associazioni.

**Presidente MARRA**

Condivido appieno, la sua...

**Consigliere SALAMIDA**

Possiamo anche pensare di ritirarla, fare Commissione non a cavallo del Consiglio Comunale, discuterla come si deve...

**Assessore LATERZA**

No! Guardi, non sono assolutamente d'accordo perché la Commissione la fa quando lo decide il Presidente, quindi non è che...

**Consigliere SALAMIDA**

Le Commissioni sono quattro anni che le fate cinque minuti prima del Consiglio, senza possibilità di...

**Presidente MARRA**

Consigliere Salamida...

**Assessore LATERZA**

Allora, lei sa perfettamente che le Commissioni...

**Consigliere SALAMIDA**

Fra l'altro, non si è presentato nessuno.

**Assessore LATERZA**

...non le convoca l'Assessore, né le convoca il Presidente, né le convoca il Sindaco, ma le convoca il Presidente. Per cui da questo punto di vista, ancora una volta stasera ti devo riportare sulla realtà delle cose.

La delibera è stata formulata, studiata e fatta per bene, per cui non esiste che venga ritirata stasera. Mi sono preso l'impegno di valutare la possibilità di allargare, così come mi conoscete che sono una persona seria, già domani io ne parlerò con il dottor Lanza di questa cosa. Se è possibile, al prossimo Consiglio Comunale riporterò il Regolamento con l'ampliamento del comma 8 dell'articolo 21.

**Presidente MARRA**

Condivido appieno quanto è stato detto dall'Assessore.

**Consigliere TOMAI PITINCA**

Posso fare una domanda?

**Presidente MARRA**

...che ha chiarito sia quelle che erano le richieste del Consigliere Di Lena sia i quesiti posti da lei, Consigliere. Però abbiamo necessità...

**Consigliere TOMAI PITINCA**

E se in Commissione oggi fosse nata l'esigenza di cambiarlo, saremmo stati nella stessa condizione di oggi, no?

**Presidente MARRA**

Ma con i "se" e con i "ma", Consigliere...

**Consigliere TOMAI PITINCA**

No, no, le dico questo perché nelle Commissioni in cui sono presente, i regolamenti si sono sempre stesi in collaborazione.

**Presidente MARRA**

Consigliere, l'Assessore è stato abbastanza chiaro e ha dato la sua disponibilità a affrontare già domani mattina o comunque nei prossimi giorni il problema. Il Regolamento sottoposto al Consiglio è questo, ripeto - come detto prima - c'è il parere del Revisore, l'impegno...

**Consigliere TOMAI PITINCA**

Sì, ma non è una modifica, stiamo togliendo, non stiamo aggiungendo, Presidente.

**Presidente MARRA**

L'impegno che ha preso l'Assessore di verificare l'aspetto da lei sottolineato c'è. Quindi andiamo avanti con i lavori del Consiglio. Ripeto che ai dubbi del Consigliere Di Lena ha anche risposto l'Assessore. Quindi possiamo andare avanti con la discussione e, se non ci sono altri interventi, con la dichiarazione di voto.

**Consigliere DI LENA**

Presidente, come intervento o come dichiarazione di voto?

**Presidente MARRA**

Lei è già fatto l'intervento, quindi facciamo intervenire il Consigliere Borraccino come intervento.

**Consigliere BORRACCINO**

A parte l'utilità di approfondire la questione - ripeto - a meno che non ci sia una norma che indica nelle Onlus l'unica tipologia di associazione che può essere esentata, a meno che non sia così, se è così non stiamo parlando di niente, se non è così, io insisto nell'indicare le varie tipologie - le ho già fatte fuori microfono - di associazioni che potrebbero avvantaggiarsi di questa cosa, perché spesso le associazioni che organizzano eventi - ragazzi - lo posso fare anche al di fuori del cartellone che voi preparate, perché altrimenti - come dicevo prima con la Consigliera Salamida, mentre c'era la discussione - se una associazione questa estate decide di fare una cosa fuori dal cartellone, non è consentito farla? Sì! Però chi è fuori dal cartellone, pagherebbe la TOSAP, chi è dentro il cartellone perché coperta dal patrocinio, sembrerebbe - uso il condizionale - che queste non pagano. Si creerebbe una disparità veramente antipatica che andrebbe...

**Sindaco ECCLESIA (fuori microfono)**

Viene concesso il patrocinio.

**Consigliere BORRACCINO**

E va bene, ma se io non lo voglio il patrocinio e voglio fare ugualmente...

*(Il Consigliere Smiraglia interviene fuori microfono)*

E perché, Nino? Guarda che è brutta 'sta cosa! Vi prego, ragazzi, riflettete! È

bruttina, è bruttina! E, quindi, si eviterebbe questa cosa un po' brutta. Punto.

Però voglio approfittare per dire una cosa sulla Commissione che Emiliano ha dovuto convocare oggi per ragioni sue, io non potevo venire, mi stupisco che non sia neanche venuto, mi auguro che non gli sia accaduto qualche problema. Però a parte questo, io dovrei rivolgermi al Presidente del Consiglio che però lo ritengo assolutamente incolpevole di quanto sto per dire, quindi mi devo rivolgere agli Assessori e al Sindaco: sentite, la Commissione ha gli stessi tempi di convocazione del Consiglio Comunale, identici; se noi siamo convocati per una conferenza dei capigruppo cinque giorni, sette giorni prima del Consiglio Comunale, i tempi giuridici per convocare la Commissione non ci sono.

Sapete che forse per questo punto di oggi il Consiglio è un fiatino illegittimo?

Sì, perché non ci sono stati i tempi necessari per convocare la Commissione. Quello che ha fatto Emiliano è stata una piccola forzatura che non va bene, costretto dalla necessità. Perché se oggi facciamo la conferenza dei capigruppo, la Commissione non si può convocare il giorno dopo, ma – come per il Consiglio Comunale – dopo cinque giorni. Fate i conti da quando il Presidente ha convocato la conferenza dei capigruppo per questo Consiglio Comunale e vedrete che i tempi giuridici per convocare la Commissione forse non c'erano e, se andiamo a ritroso per tanti Consigli Comunali già trascorsi, si è verificata la stessa cosa. L'invito è, per non crearci poi confusione qua dentro, che per quel che rimane di questo scorcio di Consigliatura - che brutta parola - la conferenza dei capigruppo voi la consentiate al Presidente, non c'entra niente lui, voi gliela dovete consentire almeno 15 giorni prima del Consiglio Comunale, per poter avere i tempi legittimi per fare le varie Commissioni. Io, Segretaria, mi rivolgerei un po' a lei per chiedere un aiutino acche questa cosa si possa realizzare. Va bene?

Vi ringrazio.

*Interventi fuori microfono.*

**Presidente MARRA** (fuori microfono)

Questa è sessione straordinaria e sono tre giorni.

**Segretario Generale** (fuori microfono)

Credo che i termini ci siano per la convocazione, però mi impegno a verificare.

**Presidente MARRA**

Dichiarazioni di voto?

**Consigliere DI LENA**

Stasera sono venuto qui per parlare di cittadini, non di associazioni, di Onlus, perché spesso qualcuno si ricorda che ha mariti e mogli che fanno associazionismi, quindi consiglio a queste persone di stare molto attente a quello che dicono. Quindi bisogna stare sempre attenti a quello che si dice, perché questo paese è pieno di conflitti di interessi.

Il sottoscritto, non me lo fate dire in questa sede, poi lo dirò nelle sedi giudiziarie, perché purtroppo... va bene, fammi stare zitto, va, non voglio svelare niente! Poi lo diremo nei comizi! Poi lo diremo nei comizi!

**Presidente MARRA**

Dichiarazione di voto! Dichiarazione di voto!

**Consigliere DI LENA**

Praticamente, niente, a me mi appassiona di più parlare dei cittadini, perché questa sera si sta parlando di se stessi, il Palazzo parla di loro stessi o, se non di loro stessi, di parenti, mariti e mogli. Quindi, giustamente, io voglio occuparmi di aprire un tavolo di concertazione innanzitutto con tecnici, Amministratori, commercianti, quindi è il consiglio che do anche all'Assessore se me lo consente l'Assessore, è prima di fare delle modifiche così importanti sulla TOSAP in questo periodo di crisi economica, di fare delle riunioni, dei tavoli di confronto con i commercianti prima di modificare appunto le tasse per l'applicazione delle aree pubbliche.

Riguardo poi il discorso dell'articolo 31 comma 3, sinceramente io - Presidente - chiarimenti non ne ho avuti, magari se c'è la possibilità di proporre anche, visto che siamo già in discussione, ai sensi dell'articolo 39, una sospensiva per ottenere che questa discussione...

**Presidente MARRA**

È in dichiarazione di voto!

**Consigliere DI LENA**

Chiedo che venga rinviata prossimamente questa riunione, perché giustamente ci sono dei dubbi sull'articolo 31 comma 3 che...

*(Interventi fuori microfono)*

Ok, apprezzo...

**Presidente MARRA**

Stiamo recependo la Legge, Angelo!

**Consigliere DI LENA**

Assessore, io ho capito quello che lei mi ha detto stasera, che l'articolo 4 non è stato tolto, però hanno stesso tempo... sto parlando del comma 4...

**Assessore LATERZA**

Per il comma 3 c'è la legge, l'articolo 4 non è stato tolto.

**Consigliere DI LENA**

Però non si capisce il motivo e qui me lo sono scritto perché sono cose molto tecniche, preferisco scrivermi gli appunti: "Non si capisce il motivo per il quale sia stato eliminato il comma 4".

**Presidente MARRA**

Non è stato eliminato!

**Consigliere DI LENA**

Sto leggendo il capoverso... chiarissimo sei stato! Su questo, Assessore, sei stato chiarissimo, sto leggendo la relazione: "...con il quale il contribuente non possa ravvedersi autonomamente, versando, come era prima, solo il 30% delle sanzioni". Quindi la Legge impone che non si può più fare come prima, la Legge impone.

**Assessore LATERZA**

La Legge è intervenuta sul comma 3, per cui chi chiede l'adesione, praticamente invece di pagare un quarto, deve pagare un terzo. Il comma 4 non lo abbiamo toccato, come stava, sta.

**Consigliere DI LENA**

Considerando allora che il comma 4 è rimasto, il secondo emendamento che io avevo però non mi è stata data la possibilità di parlare, quindi stasera siamo già in dichiarazione di voto e non mi state dando la possibilità di poterlo modificare: di procedere almeno a comunicazioni preventive e personali ai vari soggetti colpiti dall'imposta, al fine di impedire a questi ultimi di essere colpiti ingiustamente da una variazione i cui motivi già li conosciamo, che è riconducibile al Bilancio che non è proprio roseo. Quindi almeno queste comunicazioni si possono fare preventive per aiutare i cittadini che sono in difficoltà anziché parlare di Onlus e associazioni, anziché parlare di noi stessi?

**Assessore LATERZA**

Cosa sono le comunicazioni preventive?

**Consigliere DI LENA**

Per aiutare il cittadino ad avere almeno delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3. Siccome Praticamente non c'è più la possibilità... di fare uno sportello di collaborazione.

**Assessore LATERZA (fuori microfono)**

Sono quelli che non hanno pagato, che chiedono l'adesione alla Commissione Tributaria, quindi sono assolutamente a conoscenza di tutto, perché addirittura stanno facendo l'adesione, solo che prima pagavano prima un quarto, la Legge è intervenuta e ha detto: "Vedi che non è un quarto, è un terzo per la TOSAP, per l'IMU, per tutto".

**Presidente MARRA**

Lo dice la Legge, Angelo! Puoi concludere la dichiarazione di voto?

**Consigliere DI LENA**

Poi mi sono scritto nell'intervento che "...le criticità finanziarie non sono riconducibili solo all'Ente Comunale, ma anche giustamente - perché mi piace parlare ai cittadini, perché non so per quale motivo non si parla di cittadini - alle tante famiglie pulsanesi che sono vessate dallo Stato e da tutti i tipi di Governi, centrale, locali e regionali. Per questo la rateazione della TOSAP al fine di rendere tutti uguali deve essere previsto anche per i soggetti che non versano importo superiore ad Euro 258, bensì anche a coloro la cui imposta sia inferiore, perché ad oggi non si può fare al di sotto di questa somma. E, quindi - mi sono informato attraverso dei tecnici -per questo motivo, io consigliavo di collegare anche questa tassa ad un indicatore economico come quello dell'ISEE, prevedendo per coloro presenti in un valore di ISEE pari a 3.000 euro, una rateazione del dovuto, non per non pagare, non per avere le cose gratis, per una rateazione.

*(L'Assessore Laterza interviene fuori microfono)*

Al di sotto non si poteva fare o la Legge lo impone per forza? Questo volevo dire io!

**Assessore LATERZA (fuori microfono)**

Non è che abbiamo fatto a tocco io è la maggioranza...

**Presidente MARRA**

Sono le vecchie 500.000 lire, se non sbaglio.

**Assessore LATERZA (fuori microfono)**

...è una Legge che prevede il minimo oltre il quale si può andare a rateizzare.

**Consigliere DI LENA**

E non si può modificare questa Legge a livello di Regolamento Comunale?

**Presidente MARRA**

È una Legge, alla Camera! Candidati alla Camera entro il 29!

**Assessore LATERZA** (fuori microfono)

Articolo 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, modificato dall'articolo 1 ter della Legge che modifica l'Art. 1 ter della Legge del 29 marzo del '95. Per cui il minimo è questo. Se si scende, non si può rateizzare.

**Presidente MARRA**

Dichiarazione di voto, Consigliere?

**Consigliere DI LENA**

Dichiarazione di voto, niente, giustamente siete molto attenti a risolvere questi problemi.

**Presidente MARRA**

È la Legge!

**Consigliere DI LENA**

E vi adeguate bene quando c'è da fare entrare soldi.

**Presidente MARRA**

Si tratta delle vecchie 500.000 lire.

Il voto non è stato espresso.

Altre dichiarazioni di voto?

Consigliere Borraccino.

**Consigliere BORRACCINO**

Io voterò a favore sul presupposto dell'impegno che l'Assessore ha assunto questa

sera: di approfondire per allargare questo provvedimento anche alle altre tipologie di associazioni.

**Presidente MARRA**

Grazie, Consigliere Borraccino.  
Consigliera Salamida.

**Consigliere SALAMIDA**

Sì, speriamo che il dirigente dell'ufficio riesca a sistemare questo punto.  
Volevo specificare che nell'intervento precedente noi avevamo chiesto di togliere le Onlus e che, quindi, la mia collega non stava facendo nulla per portare acqua al proprio mulino. E proprio per questo motivo, non parteciperà al voto, in modo tale che nessuno possa intendere cose che non esistono. Quindi voterò a favore.

**Presidente MARRA**

Ci sono altre dichiarazioni di voto?  
Procediamo con la votazione. Punto n. 9: "Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 4 maggio 2009 (TOSAP)".

*Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Di Lena) su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.*

**Presidente MARRA**

Per l'immediata esecutività.

*Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.*

**Presidente MARRA**

Il punto è approvato. I punti all'ordine del giorno sono terminati, la seduta è tolta.  
Buona serata.

*I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20:30.*